



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA (CMR) CONCERNENTE LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA, FATTO A GINEVRA IL 20 FEBBRAIO 2008

Art. 6 (Protocollo addizionale)

Documenti che completano la lettera di vettura elettronica

1. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo. 2. I documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all'articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l'integrità'.

Versione in vigore dal 27 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

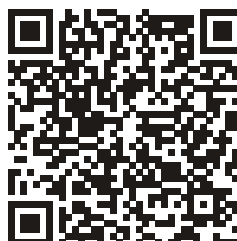
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008
Estremi	Legge 8 marzo 2024, n. 37
Partizione	Protocollo addizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-37-2024/protocollo-addizionale-art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it